

BGer 2C_597/2021 vom 31. August 2021

Bundesgericht, 2021-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_597_2021

FR: TF 2C_597/2021 du 31 août 2021

IT: TF 2C_597/2021 del 31 agosto 2021

Erwägungen

E. 1.1

L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato versamento dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale; in questo contesto, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 e 141 I 36 consid. 1.3).

E. 1.2

Nella fattispecie, il ricorso e il suo complemento non contengono tuttavia una simile censura, di modo che - già per questo motivo - sfuggono a un esame di merito. Ritenuto che nello scritto del 27 luglio 2021 viene chiesta "venia" per eventuali vizi di forma riconducibili alle "condizioni psicofisiche" della ricorrente ed in quello del 21 agosto 2021 viene di nuovo rinviato a tali condizioni e ad una situazione di "forza maggiore", il gravame è trasmesso al Tribunale amministrativo ticinese per l'esame di sua competenza (istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini; sentenze 2C_1043/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.3 e 2C_1185/2013 del 2 maggio 2014 consid. 2).

E. 2

Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.